

COMUNE DI CORTENUOVA
PROVINCIA DI BERGAMO



**Regolamento comunale
di polizia mortuaria e
gestione dei servizi cimiteriali**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 22/12/2006

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. ... del ...

Sommario

TITOLO I.....	7
DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 1	8
Oggetto	8
Art. 2	8
Competenze	8
Art. 3	9
Responsabilità	9
Art. 4	9
Servizi gratuiti e a pagamento	9
Art. 5	10
Atti a disposizione del pubblico	10
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	11
Art. 6	11
Depositi di osservazione ed obitori	11
CAPO III - FERETRI.....	12
Art. 7	12
Deposizione della salma nel feretro	12
Art. 8	12
Verifica e chiusura feretri.....	12
Art. 9	12
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	12
Art. 10.....	13
Fornitura gratuita di bare.....	13
Art. 11.....	14
Piastrina di riconoscimento.....	14
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	15
Art. 12.....	15
Modalità del trasporto e percorso	15
Art. 13.....	15
Trasporti funebri	15
Art. 14.....	16
Orario dei trasporti	16
Art. 15.....	16
Norme generali per i trasporti.....	16
Art. 16.....	17
Riti religiosi	17
Art. 17.....	17
Trasferimento di salme senza funerale	17
Art. 18.....	17
Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	17
Art. 19.....	18
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	18
Art. 19 <i>bis</i>	19

Attività preventive per il trasporto di cadavere	19
Art. 20.....	19
Trasporti in luogo diverso dal cimitero	19
Art. 21.....	19
Trasporti all'estero o dall'estero	19
Art. 22.....	19
Trasporto di ceneri e resti	19
Art. 23.....	20
Rimessa delle autofunebri	20
TITOLO II	21
CIMITERI	21
CAPO I - CIMITERI	22
Art. 24.....	22
Elenco cimiteri	22
Art. 25.....	22
Disposizioni generali Vigilanza	22
Art. 26.....	22
Reparti speciali nel cimitero	22
Art. 27.....	23
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.	23
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	24
Art. 28.....	24
Disposizioni generali	24
Art. 29.....	24
Piano cimiteriale.....	24
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	26
Art. 30.....	26
Inumazione	26
Art. 31.....	26
Cippo	26
Art. 32.....	27
Tumulazione.....	27
Art. 32 <i>bis</i>	27
Inserimento di urne cinerarie e cassetine contenenti resti mortali nei loculi già occupati – Tumulazione con animali d'affezione	27
Art. 33.....	28
Deposito provvisorio	28
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	29
Art. 34.....	29
Esumazioni ordinarie.....	29
Art. 35.....	29
Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	29
Art. 36.....	30
Esumazione straordinaria.....	30
Art. 37.....	31
Estumulazioni	31
Art. 38.....	32

Disciplina dei costi delle esumazioni ed estumulazioni.....	32
Art. 39.....	32
Raccolta delle ossa	32
Art. 40.....	33
Oggetti da recuperare	33
Art. 41.....	33
Disponibilità dei materiali.....	33
CAPO V - CREMAZIONE.....	35
Art. 42.....	35
Crematorio	35
Art. 43.....	35
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	35
Art. 44.....	36
Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	36
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	38
Art. 45.....	38
Orario.....	38
Art. 46.....	38
Disciplina dell'ingresso	38
Art. 47.....	38
Divieti speciali.....	38
Art. 48.....	39
Riti funebri	39
Art. 49.....	39
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	39
Art. 50.....	40
Fiori e piante ornamentali	40
Art. 51.....	40
Materiali ornamentali	40
TITOLO III	42
CONCESSIONI	42
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	43
Art. 52.....	43
Sepulture private.....	43
Art. 52 <i>bis</i>	44
Disciplina generale delle concessioni.....	44
Art. 53.....	45
Durata delle concessioni	45
Art. 53 <i>bis</i>	46
Disciplina delle concessioni delle aree e dei manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività.....	46
(art. 53, comma 1, lett. a)).....	46
Art. 53 <i>ter</i>	48
Disciplina delle concessioni degli ossari contenenti resti ossei (art. 53, comma 1, lett. b))	48
Art. 53 <i>quater</i>	48
Disciplina delle concessioni degli ossari contenenti urne cinerarie (art. 53, comma 1, lett. c))	48

Art. 54.....	49
Disciplina delle concessioni dei loculi e delle sepolture private individuali o a due posti (art. 53, comma 1, lett.d))	49
Art. 55.....	50
Uso delle sepolture private	50
Art. 56.....	50
Manutenzione	50
Art. 57.....	51
Costruzione dell'opera - Termini.....	51
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	52
Art. 58.....	52
Divisione, Subentri	52
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	54
Art. 59.....	54
Revoca	54
Art. 60.....	54
Decadenza	54
Art. 61.....	55
Provvedimenti conseguenti la decadenza	55
Art. 62.....	55
Estinzione	55
TITOLO IV.....	57
LAVORI PRIVATI	57
NEI CIMITERI	57
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	57
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	58
Art. 63.....	58
Accesso al cimitero	58
Art. 64.....	58
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	58
Art. 65.....	59
Responsabilità - Deposito cauzionale	59
Art. 66.....	59
Recinzione aree - Materiali di scavo	59
Art. 67.....	60
Introduzione e deposito di materiali.....	60
Art. 68.....	60
Orario di lavoro	60
Art. 69.....	60
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	60
Art. 70.....	61
Vigilanza	61
Art. 71.....	61
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	61
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	63
Art. 72.....	63
Funzioni - Licenza.....	63

Art. 73.....	63
Divieti	63
TITOLO V.....	64
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	64
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	65
Art. 74.....	65
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	65
Art. 75.....	65
Mappa	65
Art. 76.....	65
Annotazioni in mappa.....	65
Art. 77.....	66
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	66
Art. 78.....	66
Schedario dei defunti	66
Art. 79.....	67
Scadenario delle concessioni.....	67
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	68
Art. 80.....	68
Efficacia delle disposizioni del Regolamento	68
Art. 81.....	68
Cautele.....	68
Art. 82.....	69
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	69
Art. 83.....	69
Concessioni pregresse	69
Art. 84.....	69
Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	69
Art. 85.....	70
Tariffe	70
Art. 86.....	70
Norma finale e di rinvio	70

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed al **R.R. del 14 giugno 2022 n. 4 (in attuazione del titolo VI bis della L.R. n. 33/2009 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)**, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. **Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67 bis della L.R. n.33/2009.**

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale **e, per quanto di competenza, dal Responsabile del servizio, ai sensi del successivo art. 82.**
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente **A.T.S.**
3. **In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.**

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. **Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.**

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione **delle salme**;
 - b) **il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia**;
 - c) **estrazione e movimentazione di resti mortali di defunto i cui familiari si trovino in stato di bisogno**;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro per il quale i familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune **o nel giardino delle rimembranze**;
3. **Il Comune provvede gratuitamente all'inumazione di cui all'art. 30 in caso di documentata indigenza del defunto e dei suoi familiari. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, i resti mortali sono inseriti, a seconda dei casi, in campo comune di mineralizzazione o in ossario comune.**
4. **Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate sono a carico di chi le ha richieste o disposte.**
5. Il Comune si avvale del diritto di chiedere ai parenti il rimborso delle spese sostenute per i servizi resi, a qualsiasi titolo, a favore del defunto indigente, qualora i parenti, dovessero chiedere altri servizi, di natura eccezionale, che non fanno più presumere l'esistenza dello stato di indigenza.

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento.
7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. **Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.**
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento (nell'ufficio comunale **e sul sito istituzionale**);
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

- 1. Il Comune provvede ad allestire, nell'ambito del Cimitero, locali idonei al deposito di osservazione e/o all'obitorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del R.R. n. 4/2022.**
2. Tale servizio è assicurato anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e del **R.R. n. 4/2022.**
4. L'ammissione nei depositi di osservazione negli obitori è autorizzata dal **Responsabile del Servizio ovvero** dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio d'Igiene Pubblica dell'**Azienda Territoriale Sanitaria** in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. **Nessun cadavere** può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo **cadavere**, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. **Il cadavere** deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della **A.T.S.** detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. **La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma Art. 8 del R.R. n. 4/2022.**
2. **Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.**

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. **La struttura dei feretri e la qualità dei materiali, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, sono quelli indicati dall'Art. 30 del DPR 285/90 e ss.mm.ii..**

2. **I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui dall'Art. 30 del DPR 285/90 e ss.mm.ii..**
3. **Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.**
4. **Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. o suo delegato.**
5. **Se il cadavere** proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii..
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 Fornitura gratuita di bare

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa **per l'inumazione e sepoltura in campo comune per cadavere** di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato **dall'Ufficio dei Servizi sociali** sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome **del cadavere** contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per **il cadavere** di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. **Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.**

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. **Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza; si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.**
5. **Nei casi speciale di concorso assai numeroso di persone, il comando di Polizia Municipale assumerà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.**

Art. 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 **e secondo quanto disposto dall'art. 9 del R.R. n. 4/2022.**
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di **cadaveri** rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. **Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o**

altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il R.R. n. 4/2022.

5. **Il Comune ha facoltà di richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia.**
6. **Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe vigenti o da stabilire in un'apposita eventuale convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.**

Art. 14 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati **in ore antimeridiane e pomeridiane a scelta degli interessati.**
2. **Il Responsabile dell'ufficio comunale** di norma **conferma** l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, **in caso di pluralità di richieste o, altrimenti,** tenendo conto delle indicazioni dei familiari.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni **della normativa di settore.** Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto sia eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
2. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Comune.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 **del presente regolamento** deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 **Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. **Il cadavere** può sostare in chiesa o **altro** luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 **e del R.R. n. 4/2022**; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti **di cadaveri** per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui **sopra**.

Art. 18 **Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda **A.T.S.** prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, **I'A.T.S.** detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di

osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per i **cadaveri** che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda **A.T.S.** dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. **Si applicano, in ogni caso, le vigenti normative regionali e le disposizioni prescritte da A.T.S.**

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di **cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.**
2. **Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.**
3. **Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.**
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale **il cadavere** viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. **I cadaveri** provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 bis
Attività preventive per il trasporto di cadavere

1. **Ai sensi dell'art. 8, R.R. 4/2022, prima che venga effettuato il trasporto, un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.**
2. **A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo.**
3. **Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.**

Art. 20
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal **Responsabile del servizio** a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso **D.P.R.**

Art. 22
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal **Responsabile del Servizio**.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di **cadaveri**, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura,

anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 23 **Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii..

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del capo III, IV e V del **R.R. n. 4/2022**, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale.

Art. 25

Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui **all'art. 28 del R.R. n. 4/2022 e all'art 75 della L.R. n. 33/2009.**
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e **S.m.i. tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 74, comma 6, e 75, comma 4, della L.R. n. 33/2009.**
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, **spargimento delle ceneri** e di traslazione di **cadaveri**, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e **dell'art. 20, comma 1 del R.R. 4/2022.**
6. **Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Territoriale Sanitaria (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.**

Art. 26

Reparti speciali nel cimitero

1. **Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla**

conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. **Gli arti anatomici, di norma, vengono seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la cremazione.**
4. **In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.**

Art. 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o siano state residenti nel passato;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. **295/90**;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può autorizzare la sepoltura di **un cadavere**, su richiesta motivata di un parente del defunto, soprattutto per favorire i ricongiungimenti familiari o per motivi affettivi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. **Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.**
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, **ai sensi e nei limiti dell'art. 27 del R.R. n. 4/2022.**
4. Apposito piano cimiteriale **determina**, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, **dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. n. 4/2022 nonché dal successivo art. 29.**
5. Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede la Giunta comunale con propria deliberazione.

Art. 29 Piano cimiteriale

1. **Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 75, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. n. 33/2009). Esso è sottoposto a revisione ogni 10 anni dalla data di adozione e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.**
2. **Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Consiglio Comunale previo parere dell'A.T.S. competente per territorio e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dall'art. 75, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 18 del R.R. n. 4/2022. Si applica, in ogni caso, l'art. 139 del D.lgs 267/2000.**
3. Il piano cimiteriale deve individuare spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale e a due posti, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario o nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;**
 - h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - i) locali per il personale di custodia;
 - j) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze);**
 - k) campo di mineralizzazione.**
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Inumazione

1. Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. **La relativa area di sepoltura è assegnata** gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; **è comunque dovuta la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per lo svolgimento dei lavori.**
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree di concessione.
5. **La Giunta Comunale stabilisce la tariffa di occupazione di tali aree.**
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise **dall'Ufficio Tecnico Comunale** nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

4. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
5. L'installazione delle lapidi, **dei cippi** e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui **all'art. 27, comma 4 del R.R. n. 4/2022.**

Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui **all'allegato III del R.R. n. 4/2022.**
4. Le nicchie cinerarie individuali di nuova costruzione avranno misure interne che non potranno essere inferiori a m. 0,40, m. 0,40 e m. 0,40.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui **all'allegato III del R.R. n. 4/2022.**

Art. 32 bis Inserimento di urne cinerarie e cassetine contenenti resti mortali nei loculi già occupati – Tumulazione con animali d'affezione

1. **A richiesta, e sempre che si tratti di defunti appartenenti al gruppo familiare del defunto, è possibile inserire urne cinerarie o cassetine di zinco contenenti ossa, in loculi già occupati compatibilmente allo spazio residuo.**
2. **Ai sensi dell'art. 29 del R.R. 4/2022, è consentita la tumulazione con le ceneri dell'animale d'affezione.**

3. **L'elenco degli animali d'affezione è definito dal Regolamento n. 998/2003/Ce.**

Art. 33
Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro **può essere** provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
 - d) per coloro che richiedono entro lo scadere di un anno di trasportare il cadavere in altro cimitero.**
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal **Responsabile del Servizio**, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di **18** mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumarlo in campo comune.
7. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Comune.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal **Responsabile del Servizio** con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) **essere trasferito in altra fossa (campo di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;**
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate **dall'Art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.**
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del **Responsabile del Servizio** autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Comune curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione **dei cadaveri** per i quali è attivabile l'esumazione **e l'estumulazione** ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione **ed estumulazione** è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo o con comunicazione scritta ai parenti se noti.

4. **In ogni caso, delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubblicazione all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni degli elenchi delle concessioni scadute.**
5. **Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione.**
6. **Su richiesta dei familiari, detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata.**
7. **Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.**

Art. 36 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del **Responsabile del Servizio**, per trasferimento ad altra sepoltura **nello** stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi **da ottobre ad aprile, salvo nei casi di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.**
3. **I costi delle operazioni di esumazione straordinaria, di movimentazione dei resti mortali e di cremazione, sono posti a carico dei familiari del defunto.**
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda **A.T.S.** dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza **di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta del Comune qualora sia**

necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 37 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie **sono tali quando sono eseguite prima che siano trascorsi meno di 30 anni dalla tumulazione, anche a seguito di revoca o decadenza della concessione, e possono essere effettuate in questi casi:**
 - a) **Su ordine dell'Autorità giudiziaria.**
 - b) **Per il trasporto in altro cimitero, su richiesta degli aventi titolo;**
 - c) **Per essere avviato all'inumazione a seguito di mancata stipulazione della concessione, nel caso previsto dall'art. 52 bis del presente regolamento;**
 - d) **Per essere avviato all'inumazione in caso di rinuncia, revoca, estinzione, decadenza della concessione;**
 - e) **Per essere avviato alla cremazione;**
 - f) **Per la traslazione del feretro in caso di tumulazione in sepoltura di diverso tipo, ove consentito, anche oltre i trenta anni;**
 - g) **Per lavori di ristrutturazione o restauro.**
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo **di mineralizzazione** previa apertura della

cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato **in relazione a quanto previsto dell'art. 3 del D.P.R. n. 254 del 15/7/2003.**

8. **Il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione del Ministero della Salute n. prot. VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).**
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il **Responsabile del Servizio** può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. **Rimane fermo in ogni caso, il termine della vigente concessione ove non ancora scaduta.**
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal **Responsabile del Servizio** con proprio provvedimento.
11. Alle estumulazioni sono comunque applicate le procedure e le modalità indicate **dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.**
12. **I costi delle operazioni di estumulazione ordinaria, di movimentazione dei resti mortali e di cremazione, sono posti a carico dei familiari del defunto.**

Art. 38

Disciplina dei costi delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni **ordinarie e** straordinarie non sono gratuite e sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
2. Qualora sia richiesta dai familiari la conservazione dei resti in **ossario** o in tomba privata, l'onere per la relativa raccolta, **fornitura del contenitore** e traslazione è a carico dei richiedenti.

Art. 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato tumulato **un altro cadavere e la concessione di un nuovo loculo di cui all'art. 54**. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al **Responsabile del Servizio** al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al **personale** del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non siano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il **Responsabile del Servizio** può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune, non disponendo di impianto di cremazione per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. **3, comma 1 lett. b) della Legge 10 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 12 del R.R. n. 4/2022**, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza **del defunto o del dichiarante**. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) **copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;**
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri **o all'affidamento dell'urna cineraria.**

Art. 44

Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. **Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.**
5. **Non è consentita l'inumazione delle urne cinerarie.**
6. **È consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare secondo le disposizioni di cui all'art. 14 R.R. 4/2022.**
7. **È consentito il trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.**
8. **L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato del familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.**
9. **Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.**
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto **dei cadaveri**, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

12. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
13. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri saranno disperse, dopo 90 giorni, nel cinerario comune.
14. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
15. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del **Responsabile del Servizio** da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Nel caso di apertura elettronica si deve garantire l'uscita di emergenza e di chiamata nel caso di chiusura degli accessi.

Art. 46 Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, **salvo si tratti di animali di assistenza per invalidi;**
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il **Responsabile del Servizio** può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
4. **È consentito l'accesso al cimitero con veicoli elettrici di supporto alla deambulazione.**

Art. 47 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del **Responsabile del Servizio**. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal **Responsabile del Servizio**;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso **all'Ufficio di Polizia Locale**.

Art. 49 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal **Responsabile del Servizio** in relazione al carattere del

cimitero ed ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. Ogni epigrafe deve essere **approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi**. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, **il Responsabile del Servizio** li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel Cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51

Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Il **Responsabile del Servizio** disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle

aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui **sopra** saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, a due posti e per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano **cimiteriale**.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, **ossari**, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal **R.R. n. 4/2022** rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 52 bis
Disciplina generale delle concessioni

1. **Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene previa domanda redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio competente. La domanda è presentata da uno dei soggetti avente titolo ai sensi di Legge e del presente Regolamento.**
2. **Ogni singola concessione deve essere regolata da un atto concessorio scritto, conforme al modello approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente Regolamento.**
3. **L'atto concessorio viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone degli oneri accessori.**
4. **Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi previsti e deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale.**
5. **La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area; il titolare è tenuto al pagamento della somma dovuta entro il termine perentorio di dieci giorni dall'assegnazione della concessione.**
6. **In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.**
7. **Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro ove dovuta, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.**
8. **La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno corrispondente a quello della sepoltura o con la data di prima scadenza nel caso di rinnovo o proroga, a pagamento effettuato. La data di decorrenza è riportata nel testo della concessione.**
9. **La mancata sottoscrizione della concessione da parte del richiedente comporta la rinuncia alla sepoltura, anche nel caso in cui si sia provveduto al pagamento del canone.**

10. **L'Ufficio competente provvederà con atto di diffida tramite raccomandata a/r a dare un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento per la sottoscrizione.**
11. **Alla scadenza del termine senza che l'interessato abbia sottoscritto, i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.**

Art. 53 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. **27 del R.R. n. 4/2022.**
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossari (contenenti resti ossei);**
 - c) in 30 anni per ossari contenenti urne cinerarie di nuova concessione. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di altri 30 anni dietro pagamento dell'onere di concessione di cui in tariffa.**
 - d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali e a due posti. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo massimo di altri 30 (Trenta) anni, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. È consentito, per le concessioni pregresse, un rinnovo per un periodo di tempo tale che il periodo di concessione più il rinnovo dia come massimo la durata di 60 anni.
 - e) in 10 anni per le inumazioni in campi comuni.**
3. **Nel caso di concessione di loculo doppio, qualora sia già stato effettuato un primo rinnovo, è consentito il prolungamento di concessione necessario sino a che entrambi i cadaveri abbiano raggiunto il ciclo di anni 30 (trenta) di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto un importo pari al numero di anni di maggiore permanenza nella concessione oltre il sessantesimo, calcolato proporzionalmente per tale periodo di tempo.**

Art. 53 bis

Disciplina delle concessioni delle aree e dei manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (art. 53, comma 1, lett. a))

- 1. Il Comune può concedere la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione collettiva (di seguito definite in questo regolamento tombe di famiglia) alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, che può essere costituito da associazioni riconosciute ai sensi del DPR 361/2000 o regolarmente iscritte al registro unico del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, salvo diverse indicazioni previste dall'atto di concessione.**
- 2. Nelle tombe di famiglia acquistate da enti filantropici, congregazioni, associazioni e sodalizi potranno essere ammesse le salme di quelle persone che vi hanno diritto, secondo i rispettivi regolamenti o norme consuetudinarie.**
- 3. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura, senza necessità di autorizzazione di terzi:**
 - a) il concessionario (titolare);**
 - b) il coniuge, anche se separato, del medesimo, il convivente di fatto, di unione civile o more uxorio;**
 - c) i figli del medesimo (i figli del coniuge hanno diritto alla concessione della tomba per successione ai sensi del successivo comma 4).**
- 4. Nella tomba di famiglia possono essere sepolti con l'assenso anche di uno solo dei titolari della concessione:**
 - a) i parenti e affini del concessionario/i fino al 6° grado, nonché generi e nuore;**
 - b) i legatari del titolare/i a questo titolo speciale;**
 - c) i conviventi del concessionario;**
 - d) gli animali d'affezione ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, del presente regolamento.**
- 5. La titolarità della concessione si trasmette solo ed esclusivamente per successione mortis causa e solo nei riguardi dei discendenti in linea retta del concessionario, e del coniuge, convivente di fatto o di unione civile. Si applica, per il resto, la disciplina di cui all'art. 58 del presente regolamento.**
- 6. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, su richiesta del titolare (se unico) o di tutti i titolari, la tumulazione di persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa. In tale ipotesi, la richiesta del titolare**

deve essere corredata da autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti una condizione di particolare benemerenzza del defunto da inserire nei confronti del concessionario.

- 7. In ogni loculo presente nella tomba, potrà essere tumulato, nel rispetto delle norme di polizia mortuaria, un solo feretro. Nel loculo medesimo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie in materia di polizia mortuaria, possono essere collocati oltre al feretro, una o più cassette di resti ossei e urne cinerarie, in relazione alla capienza.**
- 8. La concessione trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Qualora ciò avvenisse, la concessione si intende automaticamente revocata dalla data della cessione. Sono fatte salve solo le rinunce a favore di altri già aventi diritto. Tali rinunce vanno comunicate in forma scritta agli Uffici demografici del Comune.**
- 9. Nel caso di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto alla tumulazione in una delle tombe di famiglia, il Comune ha diritto di rientrare in pieno possesso e proprietà della tomba medesima, venendo automaticamente in possesso anche delle opere murarie nel soprassuolo e nel sottosuolo, senza onere alcuno nei riguardi dei rinunciatari.**
- 10. In caso di rinuncia di solo alcuni degli aventi diritto all'utilizzo delle tombe di famiglia, gli stessi sono esonerati dalle spese degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovessero essere necessarie. Permane l'obbligo solidale del pagamento per gli interventi già realizzati.**
- 11. Alla scadenza della concessione, la tomba di famiglia tornerà in piena proprietà e possesso dell'Amministrazione comunale, che potrà procedere anche autonomamente, senza obbligo di preavviso, alle estumulazioni necessarie. L'eventuale inumazione o cremazione di resti mortali sarà a carico dei concessionari uscenti, così come la loro conseguente esumazione e collocazione nell'ossario comune. Qualora gli aventi diritto richiedano la collocazione dei resti mortali, esumati o cremati, nei colombari o nelle celle cinerarie, saranno applicati i relativi costi e modalità a norma del presente regolamento.**
- 12. Ogni ornamento e monumento posto sulla tomba diverrà, alla scadenza della concessione, di proprietà comunale. I monumenti collocati sullo sfondo delle arcate o nei viali interni del cimitero sono parte integrante e artistica del cimitero; non possono quindi essere asportati essendo patrimonio artistico della collettività.**

13. **In caso di estinzione della famiglia o di impossibilità di successione ai sensi del comma 4, decorsi trenta anni dall'ultima sepoltura, il responsabile del servizio dichiara la decadenza della concessione.**

Art. 53 *ter*

Disciplina delle concessioni degli ossari contenenti resti ossei (art. 53, comma 1, lett. b))

1. **Gli ossari di cui al presente articolo sono destinati alla raccolta dei resti di cui all'art. 39 del presente regolamento.**
2. **L'assegnazione in concessione degli ossari avviene a richiesta degli interessati, a scelta nel lato nord, est, sud e nel blocco A, mentre dal blocco B, E, F, C, D, G e H, con andamento ondulatorio, partendo dal basso verso l'alto, e da sinistra verso destra, in ordine numerico nella prima cella non occupata.**
3. **Sono soggette alla disciplina del presente articolo le tumulazioni di urne cinerarie provenienti da cremazione di resti mortali a seguito di esumazione o estumulazione.**

Art. 53 *quater*

Disciplina delle concessioni degli ossari contenenti urne cinerarie (art. 53, comma 1, lett. c))

1. **La concessione degli ossari contenenti urne cinerarie di cui al presente articolo è consentita soltanto per le ceneri di prima sepoltura, non provenienti cioè da altra concessione o dalla cremazione di resti mortali sepolti in loculo, terra o da altro ossario.**
2. **Ai titolari delle concessioni di cui al precedente comma è consentita la possibilità di tumulare, fino a capienza del medesimo ossario, i resti mortali o le ceneri del coniuge, convivente di fatto, di unione civile o more uxorio, di parente o affine fino al 4° grado, nonché la tumulazione con animali d'affezione ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, del presente regolamento. Ogni ulteriore inserimento potrà permanere nell'ossario per la durata indicata nel contratto di concessione stipulato ai sensi del precedente comma.**

Art. 54

Disciplina delle concessioni dei loculi e delle sepolture private individuali o a due posti (art. 53, comma 1, lett. d))

1. La sepoltura individuale privata di cui alla lettera a) dell'art. 52, può concedersi solo in presenza di cadaveri o ceneri per i loculi e le poste individuali.
2. I loculi doppi sono concessi alle seguenti condizioni:
 - in presenza di un decesso ed il concessionario superstite sia nel sessantacinquesimo anno di vita;
 - in presenza di un decesso e di un cadavere già sepolto altrove.
3. **L'assegnazione in concessione dei loculi avviene a richiesta degli interessati, a scelta del lato nord, est, sud, blocco A, mentre del blocco B, E, F, C, D, G e H, con andamento ondulatorio, partendo dal basso verso l'alto, e da sinistra verso destra, in ordine numerico nella prima cella non occupata.**
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
9. **È fatto divieto di assegnare posti a riserva, tranne nel caso di loculo doppio.**
10. **È possibile esclusivamente l'affiancamento in tutto il cimitero del coniuge, del figlio o dei genitori, che si realizza soltanto attraverso la traslazione del primo cadavere nel loculo singolo adiacente a quello del secondo cadavere. In tale ipotesi rimangono inalterate le**

scadenze originarie di entrambe le concessioni. Il costo della traslazione è a carico del richiedente.

- 11. In ogni caso, è consentita una sola traslazione nell'adiacenza del secondo cadavere.**
- 12. Nell'ipotesi di concessione di loculo doppio, al momento del decesso del secondo coniuge, è consentito rinunciare a tale loculo doppio, senza alcun diritto alla restituzione della tariffa precedentemente versata. In tal caso i resti mortali estumulati dal loculo doppio devono essere inseriti nella concessione di cui è titolare il secondo coniuge.**
- 13. È vietata ogni forma di prenotazione del loculo.**
- 14. A seguito di esumazioni o estumulazioni è consentita la concessione di un loculo singolo per la collocazione di urne cinerarie o resti mortali solo qualora nel loculo vengano collocati, contestualmente, almeno 2 (due) di dette urne o resti, provenienti da tumulazioni effettuate nel nostro cimitero e fino a capienza dello stesso. Tale concessione ha una durata di 30 anni dalla data del primo inserimento.**
- 15. Si procede d'ufficio all'estumulazione del feretro nell'ipotesi di mancato rinnovo della concessione, alla scadenza della stessa oppure sua mancata sottoscrizione ai sensi dell'art. 52 *bis* del presente regolamento.**

Art. 55

Uso delle sepolture private

- 1. Alle sepolture private di cui all'art. 52 si applica la disciplina dell'art 53 bis, ad esclusione della durata della concessione.**

Art. 56

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti previo

anticipazione delle spese da parte dei concessionari ripartita in modo proporzionale alla concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 57 **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58

Divisione, Subentri

1. **Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.**
2. **La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.**
3. **Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.**
4. **Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.**
5. **La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.**
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. **53 bis** sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. **53 bis**, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alla residenza o alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione (comma 7 art. 27 R.R. n. 4/2022), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere, è revocata dal **Responsabile del Servizio**, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione **dei cadaveri**. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 60 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. **53 bis comma 7, del presente Regolamento**;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

g) nei casi previsti dall'art. **27, comma 7 del R.R. n. 4/2022.**

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al **Responsabile del Servizio** in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il **Responsabile del Servizio** disporrà, se del caso, la traslazione **dei cadaveri**, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di che, il **Responsabile dell'Ufficio Tecnico** disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. **I relativi costi sono addebitati ai familiari del defunto in tutte le ipotesi di cui all'art. 60, ad eccezione del caso di decadenza pronunciata per morte degli aventi diritto nell'ipotesi di cui alla lett. e).**

Art. 62

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. **30 del R.R. n. 4/2022.**
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione **dei cadaveri**, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune **a spese dei familiari del defunto, nell'ipotesi di estinzione per scadenza del termine.**
4. **Le concessioni si estinguono altresì per rinuncia dei titolari.**

5. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle tariffe corrisposte.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI
NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 63

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposito permesso del **Responsabile del Servizio** da rilasciarsi dietro specifica istanza ai sensi di legge.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune con un minimo di Euro mille/00.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del **Responsabile del Servizio**.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 64

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le **vigenti disposizioni in materia edilizia** e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, che deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato elaborato grafico, è definito il numero **dei cadaveri** che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Oltre al rispetto di tipologia e dimensioni dei manufatti sepolcrali le nuove lapidi dovranno essere sistemate nei loro margini in modo da non

arrecare pregiudizio di uso delle aree. Le sistemazioni ammesse saranno quindi solo tappeto erboso o materiale lapideo.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del **Responsabile del Servizio**.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del **Responsabile del Servizio**.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del **Responsabile del Servizio**, lapidi, ricordi, e similari secondo le prescrizioni contenute nel piano cimiteriale.

Art. 65

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. **63**, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 66

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**, secondo l'orario e l'itinerario che saranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 67 **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal **Responsabile del Servizio**.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, o in caso di particolari ricorrenze od in caso di specifiche necessità stabilite dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 68 **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal **Responsabile del Servizio** o, in mancanza di ciò, con gli orari di apertura al pubblico del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 69 **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il **Responsabile del Servizio**, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 70 Vigilanza

1. Il **Responsabile del Servizio** vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del **Sindaco** dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone **all'Ufficio competente**, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 63 e 65.

Art. 71 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 72 Funzioni - Licenza

- 1. L'attività delle imprese di onoranze funebri è regolata dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.**

Art. 73 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini **e delle donne Illustri**" ove **l'Amministrazione Comunale con Delibera consiliare** potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di **cadaveri**, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale **con Delibera consiliare** potrà destinare nel cimitero comunale aree o **sepulture private** per la sepoltura di **cadaveri** o resti di "cittadini benemeriti".
3. **La sepoltura disposta ai sensi del presente articolo può essere perenne, salvo motivata revoca per ragioni sopravvenute.**

Art. 75

Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 76

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa è annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di **cadaveri**, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il **personale addetto**, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990. Inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo.
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del **Responsabile del Servizio**;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. **Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.**
4. Il registro, una volta completato, deve essere depositato nell'archivio comunale.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 78

Schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. **L'Ufficio competente** terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 76.

Art. 79 **Scadenario delle concessioni**

1. È istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il **Responsabile del Servizio** è tenuto a predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. **Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.**

Art. 81

Cautele

2. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
3. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 82
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresi gli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 83
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 82 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 84
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 85
Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe sono, con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

Art. 86
Norma finale e di rinvio

1. **Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti.**